



# Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Segreteria Generale e Contratti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (Art. 48 D.Lvo n. 267/2000)

N° 8 di Registro

Seduta del 26/01/2018

**Oggetto:** Antiriciclaggio - Definizione procedure interne di valutazione delle operazioni sospette.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisei** del mese di **Gennaio** alle ore **13:30**, presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017.

Nominativo	Presente	Assente
<b>DOTT. D'ATTILIO PAOLO</b>	<b>X</b>	
<b>DOTT. SARNATARO RAFFAELE</b>	<b>X</b>	
<b>DOTT. PARENTE GIANFRANCO</b>	<b>X</b>	

Assume la presidenza della seduta **Il Presidente della Commissione Straordinaria Dott. Paolo D'Attilio**

Partecipa alla seduta **Il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Caviglia.**

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**con i poteri della Giunta Comunale**

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, pubblicato sulla G.U. n. 88 in data 14/04/2017, la gestione dell'Ente è stata affidata - per la durata di diciotto mesi, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché di ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche - ad una Commissione Straordinaria composta da tre membri, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il verbale di insediamento della Commissione Straordinaria in data 12 aprile 2017;

VISTI:

- il D.Lgs.22.6.2007 n. 109 recante *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”*;
- la Direttiva UE 2015/849 c.d. IV direttiva antiriciclaggio;
- la legge 12 agosto 2016, n. 170 *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2015”*;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”*;
- il D. lgs. 21.11.2007 n. 231 recante *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*, come modificato dal D.Lgs.n. 90/2017;

RILEVATO che l'art.10 del citato Decreto n.231/2007, come modificato dal D.Lgs.90/2017, ridefinisce l’ambito di intervento della Pubblica Amministrazione disponendo che :

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
  - procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  - procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.
  3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.
  4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.
  5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.
  6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il comma 1 dell'art.9 del D.Lgs.90/2017 che dispone che le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018;

RITENUTO pertanto, in attesa delle linee guida di cui al comma 3 e delle istruzioni di cui al comma 4 dell'art.10 del D.Lgs.231/2007, di continuare a far riferimento ai seguenti provvedimenti:

- Decreto del Ministero dell'Interno 17.2.2011 recante “*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari*”;

- Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 4.5.2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;
- Legge 6.11.2012 n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione*";
- Decreto del Ministero dell'Interno 25.9.2015 "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*";

RILEVATO che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti, definiti soggetti operatori e che coinvolgono anche le pubbliche amministrazioni, con le modalità di cui all'art.10 del Dlgs. n.231/2007;

CONSIDERATO che:

- l'art. 3 del D.M. 25.9.2015 elenca, nel suo allegato, gli "*indicatori di anomalia*" di varie operazioni economico-finanziarie ed operative dei Comuni (elencazione non esaustiva) in presenza dei quali si ritiene di collegare in fase transitoria l'obbligo di comunicare all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
- gli indicatori di anomalia sono parametri utili per gli operatori a ridurre i margini di incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle operazioni economico finanziarie ed operative individuabili come sospette, tenuto conto che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva e che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;
- l'art. 6, comma 1, del D.M. sopra citato prevede l'adozione di procedure interne, in base alla autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione, idonee a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle comunicazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della comunicazione stessa, nonché l'omogeneità dei comportamenti ;
- tali procedure devono definire le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto "Gestore", da intendersi quale soggetto individuato dall'Ente, delegato a valutare e trasmettere le comunicazioni alla UIF;
- l'art. 6 , commi 4 e 5, del D.M. sopra citato prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare ed a trasmettere le comunicazioni all'UIF e che tale soggetto può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione ex Legge n. 190/2012, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e per l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione;
- tutte le pubbliche amministrazioni indicate debbono inviare le comunicazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia;

- la comunicazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria;
- la persona individuata come gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;
- in particolare nella sezione "C" del Decreto in argomento vengono elencati gli indicatori di anomalia riguardanti alcuni settori specifici, e distinti in 3 categorie ( A. indicatori connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione; B. indicatori connessi con le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni; C . indicatori specifici per settore di attività);

DATO ATTO che le Amministrazioni possono valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore";

PRESO ATTO che a suo tempo è stato designato come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette il Segretario Generale (decreto sindacale n. 141 del 12/11/2015), Responsabile della prevenzione della Corruzione, e che tale scelta è stata richiamata nel PTPCT 2017/2019, approvato dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta, n. 10 in data 27/01/2017 (Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2017-2019 – Esame Ed Approvazione);

PRESO ATTO che il suddetto Piano ha previsto fra le misure obbligatorie, in virtù anche della sua trasversalità, l'applicazione delle disposizioni contenute nel sopra citato D.M. Interno 25 settembre 2015, prevedendo che le segnalazioni, provenienti in primis dai Dirigenti per i Settori di rispettiva competenza, siano indirizzate al RPC che ha l'obbligo di trasmetterle telematicamente all'apposita struttura UIF (Unità di Informazione Finanziaria) presso la Banca d'Italia;

CONSIDERATO che è necessario definire la procedura interna che specifichi le modalità con le quali gli operatori trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al Soggetto Gestore;

RAVVISATA, in tale materia, la competenza della Giunta Comunale, trattandosi di provvedimento inerente l'organizzazione interna del Comune;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso sulla corrispondente proposta deliberativa dal Segretario Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 ed **allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;**

DATO ATTO che il presente atto non richiede parere sulla regolarità contabile in quanto è privo di rilevanza contabile e finanziaria, come da attestazione rilasciata dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Finanziari, Dott.ssa Lorella Cella, **allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;**

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Tanto premesso e ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

## **DELIBERA**

**1. DI STABILIRE** che, ai fini dell'attuazione delle norme citate in premessa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo e, fino a nuove disposizioni ed indicazioni, in applicazione del Decreto Ministro dell'Interno 25 settembre 2015, recante: *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*:

A) Il soggetto “Gestore”, formalmente individuato con decreto sindacale n. 141 del 12/11/2015 e confermato con il PTPC 2017-2019, nel Segretario Generale del Comune, Responsabile della prevenzione della corruzione, è delegato a valutare e a trasmettere le comunicazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);

B) Tutti i Dirigenti, i titolari di incarichi di alta professionalità/posizione organizzativa, i responsabili di servizio (d'ora in poi in sintesi anche “*Responsabili*”) anche su comunicazione dei rispettivi responsabili di procedimento, sono obbligati a segnalare al Gestore esclusivamente per iscritto, tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di uno degli “indicatori di anomalia” elencati nell'allegato al predetto D.M.; a tal fine, con riferimento agli indicatori di cui alla lett. A dell'allegato, si precisa che sono da intendersi “*soggetti a cui è riferita l'operazione*” le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune di Lavagna svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;

C) Ogni dipendente può segnalare al proprio superiore gerarchico (o direttamente al Gestore) fatti e circostanze eventualmente riconducibili ad indicatori di anomalia . Il Responsabile raccoglie tutte le informazioni ed i dati necessari per valutare la rilevanza della comunicazione e trasmette al Gestore dell'esito dell'istruttoria;

D) Il Gestore, non appena ricevuta la comunicazione da parte del Responsabile, sulla base della documentazione acquisita e di eventuali ulteriori approfondimenti, può inoltrare allo UIF o archiviare la comunicazione ricevuta; qualora decida per la trasmissione, inoltra senza ritardo la comunicazione di operazione sospetta alla UIF in via telematica attraverso la rete Internet, al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa registrazione e abilitazione, adesione, al sistema di segnalazione on line;

E) Nell'effettuazione delle comunicazioni da parte dei Responsabili al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali. Alle comunicazioni trasmesse sia dai dipendenti che dai Responsabili si applicano in via analogica le regole sul whistleblowing (circolare n. 1787 in data 16/01/2018) per le modalità di trasmissione e di archiviazione e per la tutela della riservatezza;

F) Considerata la non completezza ed esaustività dell'elencazione degli indicatori di anomalia di cui all'allegato al D.M. 25.09.2015, ogni Responsabile, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la comunicazione al gestore quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

G) L'allegato al citato D.M. fa altresì riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), ma l'attività di comunicazione deve al momento concentrarsi sui procedimenti di cui al comma 1 dell'art 10 (provvedimenti di autorizzazione o concessione; procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati ), salvo diverse determinazioni del Comitato di sicurezza finanziaria di cui al comma 2 del citato articolo;

H) Il Gestore dovrà dare adeguata informazione al personale dipendente perché possa riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

**2. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Dirigenti ed al personale;**

**3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Anticorruzione”.**

Quindi,

### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente della Commissione  
Straordinaria  
Dott. Paolo D'Attilio**

**Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Stefania Caviglia**

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*